



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairolì, 85 - 70122 BARI

TEL. 080/5213404 - 5210843

FAX 080/5246145

NUMERO VERDE 800 445052

SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

Stagione Sportiva 2008/2009

Comunicato Ufficiale N° 14 del 29 agosto 2008

RINGRAZIAMENTO

A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo desidero formulare un vivo ringraziamento a tutte le Società che sono intervenute Giovedì 28 agosto 2008, alla quarta edizione della " Festa dei Calendari ", che con la loro presenza hanno contribuito in maniera determinata al successo della manifestazione.

La notevole presenza dei Dirigenti delle Società ha gratificato il lavoro finora svolto dal Consiglio Direttivo e rappresenta una testimonianza di fiducia per gli obiettivi futuri.

**Vito Tisci
Presidente C.R. Puglia L.N.-D.**

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A DEL 28/8/2008)

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta di modifica dell'art. 19, comma 9, del Codice di giustizia sportiva formulata dalla Lega Nazionale Professionisti;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 31 luglio 2008;
- d'intesa con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti e con il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 19, comma 9, del Codice di giustizia sportiva secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

ALL. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p>
1. OMISSIS	1. INVARIATO
2. OMISSIS	2. INVARIATO
3. OMISSIS	3. INVARIATO
4. OMISSIS	4. INVARIATO
5. OMISSIS	5. INVARIATO
6. OMISSIS	6. INVARIATO
7. OMISSIS	7. INVARIATO
8. OMISSIS	8. INVARIATO
<p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; 	<p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;

<p>- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</p> <p>Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.</p> <p>Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.</p> <p>10. OMISSIS</p> <p>11. OMISSIS</p> <p>12. OMISSIS</p> <p>13. OMISSIS</p>	<p>- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;</p> <p>- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</p> <p>Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</p> <p>- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</p> <p>- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</p> <p>- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;</p> <p>- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;</p> <p>- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</p> <p>Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.</p> <p>Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
--	---

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A DEL 28/8/2008)

In allegato si pubblica sub A) il testo completo nelle versioni, in lingua inglese ed in lingua italiana, del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall'IFAB, corredato dalle decisioni ufficiali pronunciate dall'IFAB medesimo.

Si precisa che in caso di divergenze interpretative prevale il testo in lingua inglese, approvato dalla dall'IFAB.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 29/8/2008)

Il Presidente Federale

- preso atto che l'IFAB ha emanato il nuovo testo del Regolamento del Giuoco del Calcio, pubblicato dalla F.I.G.C. con C.U. n. 49/A del 28 agosto 2008
- ritenuta la necessità di modificare ed integrare prima dell'inizio dei campionati di calcio 2008/2009 le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle regole 1, 2 e 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, riservando a un momento successivo la rivisitazione complessiva delle Decisioni Ufficiali FIGC;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 18 luglio 2008;
- d'intesa con il Presidente dell'AIA

d e l i b e r a

di emanare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle Regole 1, 2 e 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio come nel testo riportato nell'allegato sub. A).

REGOLA 1

Il terreno di gioco

Decisioni Ufficiali FIGC

...omissis...

4. Recupero delle gare

- 1) Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.
- 2) Le gare della LNP non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo nei seguenti casi:
 - A) perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'esecuzione della gara;
 - B) una o entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla LNP o di altre competizioni internazionali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;
 - C) gara in programma in un turno infrasettimanale.In tali casi il Presidente della LNP provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
- D) mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.
- 3) Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati, ivi compresa la durata dell'eventuale recupero è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro, che dovrà riportarla nella rapporto di gara.
- 4) Per le gare della LNP interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della LNP. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata ratifica da parte della LNP, il Presidente della LNP provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.

.....omissis.....

REGOLA 2 Il pallone

Decisioni Ufficiali FIGC

- 1) I palloni devono essere forniti dalla Società ospitante e devono rispettare i requisiti fissati dalla Regola n°2 per quanto riguarda forma, materiale, dimensioni, peso e pressione.
- 2) Nelle gare della LNP, Lega PRO e LND, prima dell'inizio della gara la Società ospitante dovrà fornire all'arbitro almeno n°3 palloni la cui rispondenza ai requisiti citati al punto 1 deve essere verificata dall'arbitro stesso. Tali palloni dovranno rimanere a disposizione all'interno del recinto di gioco. Le alterazioni al pallone che si verifichino nel corso della gara devono essere tali da non pregiudicare il rispetto dei citati requisiti e la valutazione di ciò è demandata all'insindacabile giudizio dell'arbitro. Le alterazioni al peso del pallone dovute alle condizioni del terreno di gioco non possono, di norma, dare luogo alla sostituzione del pallone.
- 3) In deroga a quanto sopra, per l'attività delle categorie "pulcini" ed "esordienti" i palloni devono essere di dimensioni ridotte, convenzionalmente identificabili con il n°4, in cuoio leggero o in gomma a doppio o triplo strato
- 4) I palloni possono essere di qualsiasi colore, o anche bicolori, purché la colorazione non sia fatta tramite applicazione di vernice o altro materiale.
- 5) In accordo con le istruzioni dell'IFAB, per le gare della LNP è previsto l'utilizzo del "*Multiple Ball Supply System*" al fine di accelerare i tempi per la ripresa del gioco. Detto utilizzo dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
 - a) La Società ospitante dovrà mettere a disposizione n.12 palloni la cui rispondenza ai requisiti di cui alla Regola n°2 deve essere verificata dall'arbitro prima della gara. Un pallone rimarrà a disposizione dell'arbitro per la disputa della gara e uno a disposizione del quarto ufficiale di gara.
 - b) La Società ospitante dovrà mettere a disposizione n.10 raccattapalle i quali dovranno indossare magliette, o altro abbigliamento, i cui colori non li facciano confondere con i calciatori delle due squadre, con i raccattapalle ausiliari più avanti citati e laddove presenti, e con le altre persone ammesse nel recinto di gioco.
 - c) A ciascun raccattapalle dovrà essere fornito un pallone che potrà essere tenuto in mano dallo stesso raccattapalle oppure posizionato su un apposito supporto.
 - d) I raccattapalle dovranno essere posizionati nel seguente modo: due lungo ciascuna linea di porta, nei pressi delle intersezioni della linea di porta stessa con le linee dell'area di rigore; tre lungo ciascuna linea laterale, di cui uno in prossimità della linea mediana e due a circa 25 metri da ciascuna linea di porta.
 - e) I raccattapalle dovranno rimanere dietro i cartelloni pubblicitari, laddove ciò sia possibile, oppure davanti agli stessi in maniera da non ostacolare la visuale ad alcuno. Ogni volta che il pallone esce chiaramente dal terreno di gioco, il raccattapalle più vicino al calciatore che richiede il pallone dovrà lanciargli quello in suo possesso. Ai raccattapalle non è permesso lanciare il pallone al calciatore quando il pallone uscito dal terreno di gioco si trova nello spazio tra le linee perimetrali e i cartelloni pubblicitari e nelle vicinanze del calciatore. In nessun caso è permesso al raccattapalle di portarsi davanti ai cartelloni pubblicitari o in prossimità delle linee perimetrali del terreno di gioco per consegnare il pallone al calciatore, né tanto meno è permesso al raccattapalle di posizionare il pallone stesso all'interno del terreno di gioco.
 - f) Dopo aver lanciato il pallone al calciatore, il raccattapalle dovrà provvedere al recupero del pallone che è uscito dal terreno di gioco nella maniera più rapida possibile e riprendere la posizione di cui alla precedente lett. (d).
 - g) Laddove la particolare tipologia del recinto di gioco lo renda necessario, nel recupero del pallone il raccattapalle potrà essere aiutato da eventuali raccattapalle ausiliari, il cui compito sarà solamente quello di provvedere al recupero del pallone e alla riconsegna dello stesso al raccattapalle. La presenza dei raccattapalle ausiliari è obbligatoria in quegli stadi in cui il terreno di gioco è circondato dalla pista di atletica. Anche i raccattapalle ausiliari dovranno indossare magliette, o altro abbigliamento, avente colori che non li facciano confondere con i calciatori delle due squadre, con i raccattapalle e con le altre persone ammesse nel recinto di gioco.
 - h) In ogni caso il numero complessivo di raccattapalle e raccattapalle ausiliari non potrà essere superiore a 20 e tale numero dovrà rimanere uguale per tutta la durata della gara.
 - i) I raccattapalle e i raccattapalle ausiliari dovranno essere debitamente istruiti per il corretto svolgimento del loro compito da un responsabile designato dalla Società ospitante, persona che prima della gara potrà essere chiamata dall'arbitro a chiarire il tipo di istruzioni fornite e che dovrà rimanere a disposizione all'interno del recinto di gioco per tutta la durata della gara stessa. In particolare ai raccattapalle dovrà essere raccomandato di essere molto attenti nello svolgere il proprio compito al fine di evitare che due o più palloni vengano lanciati contemporaneamente ad un calciatore o sul terreno di gioco.
 - j) La Società ospitante sarà ritenuta responsabile per qualsiasi comportamento antisportivo, o più in generale non conforme alle disposizioni del presente punto 5), tenuto dai raccattapalle e dai raccattapalle ausiliari e l'arbitro è tenuto a farne menzione nel rapporto di gara.
- 6) Per le gare della Lega PRO, della LND e del SGS l'utilizzo del "*Multiple Ball Supply System*" non è obbligatorio.

REGOLA 3

Il numero dei calciatori

Decisioni Ufficiali FIGC

.....Omissis.....

Riscaldamento dei calciatori di riserva

- 1) Durante lo svolgimento della gara della LNP, è consentito ad un massimo di tre calciatori di riserva per squadra di effettuare contemporaneamente il riscaldamento.
- 2) I calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra e posizionarsi nel campo per destinazione alle spalle dell'assistente n°1.
- 3) Resta salva la facoltà per l'arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, di autorizzare l'effettuazione del riscaldamento in altra posizione.
- 4) Nell'effettuazione del riscaldamento i calciatori di riserva non potranno essere assistiti, al di fuori dell'area tecnica, da alcuna delle altre persone presenti in panchina o facenti parte delle persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, comma 1bis delle NOIF.
- 5) E' fatto divieto ai calciatori di riserva di uscire dall'area tecnica per ragioni diverse da quella sopra indicata.

.....Omissis.....

ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. SEGRETERIA

2.1.1. MODIFICA REGOLAMENTARE ALL'ART. 46 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si riporta, qui di seguito, nuovamente la modifica intervenuta all'art. 46 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva già pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 21 luglio 2008 del Comitato Regionale Puglia L.N.D..

In considerazione della rilevanza che ricopre tale modifica si invitano le Società a prenderne nota.

Omissis.....

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 46 Norme procedurali	ART. 46 Norme procedurali
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.	3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

2.1.2. DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI CHE SI RITESSERANO A SEGUITO DELLO SVINCOLO AL SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ricordare alle Società dipendenti che i calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli articoli 32 bis e 32 ter - i cosiddetti over 25 - saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale.

Di conseguenza i calciatori over 25 dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale, fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società, sia che intendano tesserarsi con altra Società.

2.1.3. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

2.1.4. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis ...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

... omissis ...

2.1.5. SITO INTERNET DEL COMITATO E NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL COMITATO.

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it o www.figcpuglia.it

Con l'occasione, inoltre, si riporta, qui di seguito, il nuovo indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale Puglia L.N.D. al quale le Società potranno indirizzare le proprie comunicazioni:

info@figcpuglia.it

2.1.6. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

2.1.7. ELABORAZIONE CALENDARI GARE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Si porta a conoscenza delle Società interessate che la segreteria del Comitato Regionale, causa le frequenti modifiche intervenute agli organici ed ai relativi calendari dell'area professionistica e della Serie D, non ha potuto soddisfare tutte le numerose richieste pervenute in tal senso da parte delle dipendenti Società.

Tale impossibilità è stata determinata anche per la indisponibilità e la precarietà di alcuni impianti sportivi.

2.1.8. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 26 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

"Le Divisioni e i Comitati che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio, o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire alla competente Divisione o Comitato ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA della data fissata per lo svolgimento della gara", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

2.1.9. CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

2.1.10. RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente Comitato Regionale.

Pertanto le Società dovranno inviare al C.R., oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:

- 1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.
- 2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
- 3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. = CARTA D'IDENTITÀ ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)

Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di **QUATTRO ANNI**.

Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento.

Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di **€3,10** cadauna.

Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al numero telefonico **080/5213404**.

2.1.11. DISPUTA GARE IN NOTTURNA – STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 31 luglio 2008, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dalla adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

2.1.12. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)

Malgrado i ripetuti richiami all'osservanza delle norme federali vigenti, dalla verifica delle distinte gara presentate all'Arbitro ed allegata ai relativi referti, risulta che alcune Società continuano a fare indossare ai propri calciatori maglie contrassegnate da numeri diversi da quelli previsti (20 - 24 - 25 - 30 - 32 - 40 - 00 ecc.ecc.).

Tale comportamento costituisce violazione all'Art. 1 comma 1°) del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, allo scopo di evitare provvedimenti sanzionatori di carattere economico a carico delle Società interessate, si ritiene utile precisare che le Società dell'Area Dilettantistica devono osservare il disposto dell'Art. 72 comma 1) delle vigenti N.O.I.F. che, ad ogni buon fine, si riposta qui di seguito:

Art. 72 DELLE N.O.I.F. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

"I calciatori sin dall'inizio delle gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n° 1 il portiere; dal n°2 al n° 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n°12 in poi i calciatori di riserva".

Con l'occasione si fa viva raccomandazione a tutte le Società di avere la massima cura nella compilazione delle distinte gara in quanto le frequenti modifiche alla numerazione e l'apposizione di frecce sono causa di facili disguidi da parte dei Direttori di gara e, conseguentemente, del Giudice Sportivo.

2.1.13. RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

2.1.14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria dei Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

2.1.15. SOLLECITO INVIO DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO

All'atto della iscrizione al campionato di competenza, alcune Società non hanno allegato il mod. Allegato A relativo alla dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciato dall'Ente proprietario dell'impianto, regolarmente omologato da questo C.R.

Si interessano le Società inadempienti ad ottemperare a tale obbligo nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio del campionato.

2.1.16. SPEDIZIONI STAMPATI

Si rende noto che i Comitati Provinciali sono forniti per la vendita di tutti i tipi di stampati federali. Di conseguenza non verranno effettuate, per alcun motivo, spedizioni postali di stampati alle Società. Pertanto ogni eventuale richiesta che perverrà non sarà evasa.

Importante: Gli stampati Federali venduti nella scorsa stagione sportiva 2007/2008 e non utilizzati, non sono validi e dovranno essere distrutti.

2.1.17. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestiva mente inoltrare richiesta alla competente autorità perchè renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

2.1.18. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere inviate, con plico raccomandato al Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - Via Cairoli, 85 - 70122 BARI, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F. ed elencate sull'apposito modulo di trasmissione (colore verde).

Detti plichi dovranno contenere solo moduli di tesseramento, e non altro.

TESSERAMENTO MILITARE (ART. 41 DELLE N.O.I.F.)

Accertata la possibilità del tesseramento, la richiesta deve essere redatta sull'apposito modulo accompagnata dalla tessera militare (da prelevare presso i dipendenti Comitati Provinciali), nonché dalla dichiarazione del Comando Militare presso il quale il calciatore presta servizio militare di leva ed inviata direttamente **alla Segreteria Federale FIGC - Casella Postale 2450 - 00198 ROMA.**

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

.....OMISSIS.....

3) I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) **certificato di idoneità specifica all'attività agonistica**, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 dal Ministero della Sanità.

b) **relazione di un medico sociale**, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità Psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17, comma 5 del C.G.S.

..... OMISSIS

Si ricorda alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

2.1.19. CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTE ARBITRALE

Un calciatore impiegato come guardalinee non può; per alcun motivo, prendere parte alla gara. viceversa, un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come guardalinee.

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, per lo svolgimento della funzione di guardalinee, un dirigente regolarmente tesserato, ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F., o un calciatore tesserato, del quale debbono essere indicati in distinta i completi dati anagrafici.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 2), l'eventuale affidamento di compiti di guardalinee a soggetti squalificati, inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo della squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

2.1.20. POSIZIONI DISCIPLINARI DEI TESSERATI

Con l'inizio dell'attività ufficiale si reputa opportuno richiamare l'attenzione di tutte le Società affinché prima dell'impiego dei propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.

Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della stagione Sportiva in corso e di quella decorsa.

Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni severe previste dal Codice di Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.

2.1.21. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE PERSONE AUTORIZZATE

Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera impersonale rilasciata dal Comitato Regionale Puglia. Detta tessera è il solo titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di giuoco.

Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del C.R. Puglia.

A tale proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali **solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al C.R. all'atto delle iscrizioni ai Campionati.**

Le tessere di accompagnatore ufficiale si richiedono al Comitato Regionale.

Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di giuoco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale. Mentre, le altre due persone in qualità di allenatore e massaggiatore debbono preventivamente essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso in campo al medico sociale, purché munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.

2.1.22. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso.

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario;
- d) i calciatori di riserva.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

2.1.23. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisando le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2.1.24. ASSISTENZA MEDICA

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport.

2.1.25. REGOLARIZZAZIONE PREMI DI PREPARAZIONE

L'Art. 96 punto 1) delle N.O.I.F., prevede che le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti devono regolarizzare il premio di preparazione, dovuto alle Società cedenti il calciatore con vincolo annuale o biennale, all'atto della firma del modello Emissione Tessera con vincolo pluriennale.

La mancata osservanza della suddetta norma permette alle Società cedenti di inoltrare il reclamo alla competente Commissione Nazionale Premi di Preparazione la cui delibera, se accolta, comporta anche l'applicazione della penale pari ad 1/3 dell'importo del premio di preparazione.

Si invitano, pertanto, le Società della L.N.D. ad ottemperare a quanto sopra richiamato allo scopo di evitare il contenzioso e la penale prevista dalle vigenti norme.

Inoltre, si informano le Società interessate che a seguito di solleciti pervenuti dal Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico per le delibere già assunte dalla Commissione Premi di Preparazione non impugnate alla Commissione Vertenze Economiche, i premi di preparazione e le relative penali saranno regolarizzate mediante prelievi coattivi previsti dall'Art 26 punto 4) del regolamento della L N D a cura dell'Ufficio Amministrativo di questo Comitato Regionale.

2.1.26. FORNITURA DISTINTE FORMAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Si comunica che con apposito plico è stato spedito a tutte le Società, partecipanti ai campionati regionali, un blocco distinte formazioni, sufficiente per 50 gare, predisposte su "carta chimica".

Le rimanenti Società, 3° categoria, amatori e juniores provinciale, invece, riceveranno il blocco distinte formazioni direttamente dal Comitato Provinciale al quale appartengono territorialmente.

Eventuali mancati ricevimenti, dovuti a disguidi postali, dovranno essere segnalati alla Segreteria del Comitato Regionale Puglia L.N.D. con lettera ufficiale su carta intestata della Società interessata.

Il costo del suddetto blocco "Distinte Formazioni" è di Euro 10,00 che sarà addebitato sul conto contabile di ogni società interessata a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Puglia L.N.D..

2.1.27. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE (ART. 19 PUNTO 8 C.G.S.)

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidiva di ammonizioni:

- i tesserati, cui gli Organi di Disciplina Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità della presente normativa, all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo Disciplinare competente, salvo che quest'ultimo in base al rapporto del giudice di gara, ritenga dover infliggere una sanzione più grave.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni, divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

2.1.28. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica

Si avvertono le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - art. 24 (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica. Per eventuali circostanze relative alla regolarità ditali obblighi osservati dalle società le stesse potranno avvalersi delle normali formalità previste art. 24 C.G.S..

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

3. ERRATA CORRIGE

A modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 28/8/2008 pag. 7 si comunica la composizione esatta dell'organigramma del Comitato Regionale Arbitri Puglia per la stagione sportiva 2008 - 2009, che risulta così composto:

C.R.A. PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMPONENTI

Cognome	Nome	Sezione	Incarico
1 CASU	Efisio	Bari	Presidente
2 SINESI	Domenico	Bari	V. Presidente
3 CATALDO	Domenico	Bari	Segretario
4 SIRAGO	Michele	Bari	Comp. Amm.
5 BASILE	Cosimo	Taranto	Componente
6 BELGIOVINE	Damiano	Molfetta	Componente C/5
7 GRECO	Roberto	Lecce	Componente
8 BUCCI	Vito	Barletta	Componente
9 RACANELLI	Pier Franco	Bari	Componente

REFERENTI

1 LOSETO	Michele	Bari	Informativo
2 IMPARATI	Vincenzo	Foggia	Atletico
3 GERMINARIO	Corrado	Molfetta	Rivista "L'Arbitro"
4 LAVARRA	Francesco	Bari	Medico

COMMISSIONE DISCIPLINA

1 CATALDO	Donato	Bari	Presidente
2 CAPURSO NAPPI	Pietro	Molfetta	Segretario
3 ZANNA	Mauro	Molfetta	Componente
4 NARDO	Cosimo	Foggia	Componente
5 CORLIANO'	Gianluigi	Brindisi	Componente

RAPPRESENTANTI A.I.A. c/o ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1 FINO	Emanuele	Bari	c/o C.D. L.N.D.
2 CAMPANALE	Nino	Bari	c/o G.S.

COLLABORATORI

1 CAMPANALE	Nino	Bari
2 FIORENTINO	Giovanni	Bari
3 RIGLIETTI	Luca Maria	Bari

4. ALLEGATI

Vengono pubblicati, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, i calendari ufficiali delle gare dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria valevole per la stagione sportiva 2008 - 2009.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/8/2008.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci